



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO Dott. Giuseppe Tomao

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 1/4 AGO. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Vice Segret. Dott. F. D'Elia

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta:
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/08/2020

- essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 1/4 AGO. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Vice Segret. Dott. F. D'Elia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 1/4 AGO. 2020



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE

COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giuseppe Gianna

COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Delibera: 40

Oggetto: Integrazioni modificazioni al Regolamento Imposta di Soggiorno.

del 08/08/2020

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **agosto** alle ore **09.00**, nella sala delle adunanze, in sessione **ordinaria** ed in prima convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Dr. Gerardo Stefanelli - **Sindaco**

Dott. Giuseppe Tomao

Marcaccio Matteo

Graziano Paola

Pensiero Giuseppe

Conte Ines

Sparagna Francesco

Signore Massimo

Di Girolamo Maria

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X
X	

Nominativi

Moni Massimo

Larocca Fausto

Faticoni Maurizio

Iossa Tommaso

Zasa Americo

Riccardelli Domenico

Orlandi Gennaro

Esposito Francesco P.

Presente	Assente
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assessori esterni:

Nominativi

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto

Presente	Assente
X	
X	
X	

Nominativi

Immacolata Nuzzo

Elisa Venturo

Presente	Assente
X	
	X

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale. Presiede il Dott. Giuseppe Tomao nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

gm

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 2 Affari Generali Dott. A. Lepone

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 1 Bilancio Rag. Dott. F. D'Elia

Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Giuseppe Tomao, invita a relazionare il Consigliere comunale Giuseppe Pensiero, Delegato al Turismo, il quale illustra sinteticamente i contenuti della integrazione e delle modifiche del vigente Regolamento comunale. In particolare il consigliere spiega che le modifiche riguardano la tempistica dei versamenti la quale risulta unificata al 30 novembre. Nessuna modifica alla parte economica. Una ulteriore modifica è stata quella del Servizio competente, e precisamente la competenza è stata trasferita dal Servizio Turismo al Servizio Ragioneria dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2017, con la quale è stato approvato per il 2018, il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, che prevede il suo pagamento a decorrere dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, a carico di coloro che pernottano in qualunque struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera (riconosciuta dalla normativa regionale di riferimento) ed in alloggi privati locati per fini turistici, ubicati nel comprensorio turistico di Minturno-Scauri;

- le Delibere del Consiglio Comunale nn. 85 del 07/12/2017 e 13 del 15/03/2019, con le quali è stato integrato e modificato il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno;

Ritenuto di dover procedere ad alcune modifiche ed integrazioni del sopracitato regolamento, come di seguito specificato nel testo emendato:

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23. Esso definisce le modalità di attuazione dell'Imposta di Soggiorno, a partire dall'anno 2018, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle attività ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Minturno, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel comprensorio turistico di Minturno-Scauri.
4. Con provvedimento della Giunta Comunale vengono specificate le modalità di utilizzo del gettito dell'Imposta di Soggiorno e viene nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno, individuato nel settore Economico-Finanziario, che provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, alla predisposizione ed all'adozione degli atti conseguenti.

ART. 3

SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Minturno che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tariffari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

ART. 4

MISURA DELL'IMPOSTA

L'importo dell'imposta è stabilito annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett f) del TUEL, da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 2,50 per persona/pernottamento, per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

1. Per i camping, in caso di abbonamenti stagionali superiori a 30 gg, è prevista una misura forfettaria fino a 10 euro per mezzi e/o piazzole a due posti e fino a 20 euro per mezzi e/o piazzole a 4 o più posti.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché dal conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune di Minturno comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive, l'importo e la decorrenza, nonché eventuali variazioni delle stesse

ART. 5

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
 - 1.1. i minori fino al compimento del 12° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
 - 1.2. i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente.
 - 1.3. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, o per finalità di soccorso umanitario;
 - 1.4. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - 1.5. le persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva;
 - 1.6. le guide turistiche, gli autisti dei pullman, gli accompagnatori e le persone oggetto di gratuità promozionale da parte degli operatori;
 - 1.7. i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali;
 - 1.8. i lavoratori occupati presso Aziende/Imprese che svolgono attività temporanea nel territorio comunale.
 - 1.9. i cittadini residenti nel Comune di Minturno.
2. Sono previste le seguenti agevolazioni:
 - 2.1. riduzione del 50% dell'imposta per gli studenti in visita d'istruzione sul territorio del Comune di Minturno nei mesi di aprile, maggio e giugno;
 - 2.2. riduzione del 50% dell'imposta per i gruppi organizzati di almeno 25 persone nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, punto 1.2, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una

- Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, spettano al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione del calcolo delle relative aliquote, la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale, che le deve approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

- che il comma 7 dell'art. 4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, come modificato in sede di conversione con la Legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. 23/06/2017, n.144) ha disposto:

" A decorrere dall'anno 2017, gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'Imposta di Soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi".

Ritenuto pertanto di dover modificare il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno prevista dall'art. 4 del D. Lgs 14.3.2011, n. 23, con decorrenza dal 2018, dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare e di integrare, per le ragioni sopra indicate, che si intendono integralmente riportate, il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, così come specificato in premessa;
3. di pubblicare sul proprio sito istituzionale il Regolamento sull'Imposta di Soggiorno con le modifiche e le integrazioni apportate;
4. Di dichiarare, con separata votazione riportante pari esito la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 40 DEL 08/08/2020

di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva

è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, secondo la normativa del D.lgs. n. 196 del 2013.

ART. 6

DECORRENZA-VERSAMENTO DELL'IMPOSTA- OBBLIGHI DEL GESTORE

1. L'Imposta di Soggiorno decorre dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno solare.
2. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno al Comune di Minturno **entro il 15 novembre**, per i soggiorni relativi al periodo compreso tra aprile ed ottobre.
4. Il gestore della struttura, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, ha l'obbligo di dichiarare, nel medesimo termine di cui al comma 3, tramite il modello messo a disposizione dal Comune:
 - 4.1. il numero delle presenze rilevate nel periodo di riferimento;
 - 4.2. il periodo di permanenza degli ospiti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/agevolazioni di cui all'art.5;
 - 4.3. l'imposta totale incassata;
 - 4.4. gli estremi del versamento effettuato.
5. La dichiarazione è trasmessa, di norma, per via telematica all'Ufficio Tributi del Comune di Minturno.
6. L'imposta è corrisposta dai gestori delle attività ricettive, dai titolari di alloggi privati locati per fini turistici e dalle tipologie previste nell'art. 2 comma 3 del presente regolamento, con bonifico sul conto corrente bancario, postale o con altre modalità indicate dall'amministrazione, riportate sul sito internet del Comune.

ART. 7

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. I gestori delle strutture sono tenuti ad informare, con avvisi affissi in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni/agevolazioni dell'Imposta di Soggiorno.
2. Il Comune di Minturno è tenuto a comunicare agli ospiti, in proprio, tramite il sito web istituzionale e con gli altri mezzi ritenuti opportuni, la presenza, l'entità e le esenzioni/agevolazioni dell'Imposta di Soggiorno, al fine di fornire una informazione completa a tour operators, agenzie e turisti.

ART. 8

CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione - ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti - può:
 - 2.1. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - 2.2. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno è effettuato, anche a campione, mediante il supporto e le attività del Comando della Polizia Locale e dell'Ufficio Tributi dell'Ente, così come disposto nell'atto di indirizzo di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 25/03/2020.

ART. 9

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle disposizioni applicative dell'Imposta di Soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, il ritardato oltre 15 giorni o parziale pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n.471 del 1997 pari al 30% dell'importo del non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1977.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.7 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 100, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 10

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.
2. La riscossione coattiva del contributo ha luogo quando l'importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, è superiore a € 20,00.

ART. 11

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'Imposta per importi pari o inferiori a € 20,00.

ART. 12

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario).

ART. 13

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data successiva a quella della sua approvazione in Consiglio Comunale.

Dato atto che:



COMUNE di MINTURNO

Provincia di Latina

Verbale n. 022 del 28.07.2020

Oggetto: Materie di REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Oggi 28 luglio 2020, presso lo studio del dott. Pierpaolo Pandozzi in Pontecorvo (FR), alla via Pasquale del Prete n. 3, si è riunito

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il quale,

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi interessati;

Visto il REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO proposto per la deliberazione del Consiglio Comunale;

Considerato che il suddetto Regolamento è redatto in linea con le disposizioni normative vigenti e disciplina correttamente e completamente la gestione dell'imposta;

Tutto ciò premesso,

esprime

parere favorevole all'approvazione del REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO di cui alla proposta di delibera del Consiglio Comunale.

Considerata la situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, la presente seduta si è svolta in modalità telematica, nel rispetto di idonei metodi di lavoro collegiale che hanno garantito l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza degli atti.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Pierpaolo PANDOZZI

Dott. Santo Arcangelo CICCONE,

Dott. Stefano DE SANTIS,

E

COMUNE DI MINTURNO

Protocollo N. 0021328/2020 del 29/07/2020

